



**SCHEMA DI ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE  
241/1990, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PER ADDIVENIRE  
AL CONTRATTO DI FIUME PER LA SICUREZZA IDRAULICA NEL  
BACINO DEL PIAVE"**

tra

la **REGIONE DEL VENETO**, in seguito anche definita più brevemente  
"Regione" con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279 rappresentata  
da \_\_\_\_\_ nella sua veste di \_\_\_\_\_, delegato alla firma del presente  
atto con deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

e

**L'AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI**,  
in seguito anche definito più brevemente "Autorità di Bacino", con sede legale in  
\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_ nella sua  
veste di \_\_\_\_\_, delegato alla firma del presente atto con  
\_\_\_\_\_.

**PREMESSO**

- che con Decreto Direttoriale del MATTM n. 505 del 22.11.2017 è stato  
approvato il primo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico a valere  
sulle disponibilità del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto  
idrogeologico ex art. 55 L.28.12.2015, n. 22, comprendente l'intervento  
denominato "Casse di espansione per le piene del fiume Piave in corrispondenza  
delle Grave di Ciano" - Comune di Crocetta del Montello (TV), dell'importo di  
55.300.000,00 Euro;

- Che con lo stesso decreto ministeriale è stato anche individuato il Presidente della  
Regione, nella qualità di Commissario straordinario Delegato per il Rischio



	Idrogeologico nel Veneto, quale Soggetto responsabile dell'attuazione degli	
	interventi;	
	- che con il Decreto n. 21 del 28.05.2018 il Commissario straordinario ha nominato	
	il responsabile della Struttura di Progetto Gestione post Emergenze connesse ad	
	eventi calamitosi e altre attività commissariali - ora Direzione Gestione post	
	emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività commissariali - quale	
	Soggetto Attuatore per la progettazione degli interventi di cui al Decreto	
	Direttoriale del MATTM n. 505 del 22.11.2017 e ha disposto che detto Soggetto	
	Attuatore possa avvalersi, tra gli altri, delle Strutture e degli Uffici regionali;	
	- che con il Decreto n. 23 in data 08.06.2018, il Soggetto Attuatore del	
	Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto ha	
	individuato la Direzione regionale Difesa del Suolo quale Soggetto esecutore della	
	progettazione e di ogni altro servizio connesso alla progettazione medesima e il suo	
	Direttore quale responsabile del procedimento per l'intervento in parola;	
	- che la Direzione regionale Difesa del Suolo ha pubblicato il bando di gara per	
	selezionare il soggetto a cui affidare l'attività di progettazione sino al livello di	
	esecutivo dell'intervento di cui trattasi;	
	- che l'opera in argomento è sicuramente indispensabile e urgente per contribuire	
	alla sicurezza del bacino del fiume Piave e della popolazione residente;	
	- che con nota prot. 5723 del 26.03.2020 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela	
	del Territorio e del Mare ha suggerito di valutare l'opportunità di avvalersi dello	
	strumento del "Contratto di Fiume" finalizzato alla realizzazione di una	
	programmazione negoziata degli interventi nell'ottica di garantire una corretta	
	gestione delle risorse idriche, la valorizzazione sui territori fluviali, la salvaguardia	
	dal rischio idraulico e lo sviluppo delle aree coinvolte "...assicurando il massimo	



	coinvolgimento, oltre che dei soggetti istituzionali territoriali, anche i comitati e...le	
	realità associative, al fine di pervenire alla più ampia partecipazione e condivisione	
	delle decisioni” ritenendo utile “... l'adozione di efficaci azioni compensative e di	
	mitigazione degli impatti delle opere al fine del loro migliore inserimento nel	
	contesto ambientale”	
	- che con nota prot. 136262 del 27.03.2020 questa Amministrazione ha suggerito il	
	coordinamento del Contratto di fiume da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale	
	delle Alpi Orientali, organismo che dipende direttamente dal Ministero	
	dell'Ambiente, il cui supporto offre garanzia di massima efficacia.	
	- che l'allora Sottosegretario di Stato all'Ambiente dott. Roberto Morassut con nota	
	n. 54080 in data 22.12.2020 indirizzata al Comune di San Donà, ha precisato come	
	“... occorra procedere speditamente alla definizione della progettazione per avviare	
	prima possibile le opere programmate” e come lo strumento del Contratto di fiume,	
	possa essere utilizzato quale percorso parallelo per coinvolgere tutti i soggetti	
	interessati, istituzionali e non, alla problematica ponendo un termine definito	
	all'espressione dei suoi orientamenti.	
	- che in esito alla citata nota prot. 136262 del 27.03.2020 e alla Conferenza	
	Istituzionale Permanente del 29.12.2020, con nota in data 30.12.2020 l'Autorità di	
	Bacino Distrettuale ha trasmesso un documento riguardante il piano di lavoro per lo	
	sviluppo del percorso per addivenire al contratto di fiume per la sicurezza idraulica	
	nel bacino del Piave;	
	- che detto piano di lavoro individua le attività da svolgere per lo sviluppo del	
	contratto di fiume individuando tre fasi: una fase di preparazione collegiale con i	
	Sindaci, una prima fase dedicata al tema delle opere di difesa idraulica previste in	
	località Grave di Ciano (TV) e una seconda fase dedicata alle problematiche di	



sicurezza idraulica a scala di bacino.

- che con delibera di Giunta Regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il

piano di lavoro proposto dall'Autorità di Bacino;

- che con decreto della Direzione Difesa del Suolo n. \_\_\_\_ - del \_\_\_\_ è stata

impegnata la somma di € 56.302,00 per l'esecuzione delle attività oggetto del

presente accordo;

le PARTI ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990.

### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### Art. 1

#### VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

#### Art. 2

#### OGGETTO E IMPEGNI DELLE PARTI

Il presente schema di accordo è finalizzato allo svolgimento delle attività per lo

sviluppo del contratto di fiume per la sicurezza idraulica nel bacino del Piave come

indicate nel piano di lavoro presentato dall'Autorità di Bacino con nota in data

30.12.2020 e allegato al presente atto;

L'Autorità di Bacino si impegna:

A) a svolgere le attività così come delineate nel piano di lavoro per lo sviluppo del

percorso per addivenire al contratto di fiume per la sicurezza idraulica nel bacino

del Piave, organizzando con le proprie competenze le riunioni, incontri e le altre

attività ivi previste;

B) a effettuare periodici incontri con la Regione per l'analisi delle attività svolte e

individuare le soluzioni alle eventuali problematiche che si fossero registrate;

C) a partecipare riunioni di coordinamento e verifica con il progettista o i



	progettisti a cui sarà affidata l'attività di progettazione delle opere di laminazione	
	al fine di coordinare le rispettive attività;	
	La Regione si impegna:	
	D) a partecipare alle operazioni prima richiamate, mettendo a disposizione le	
	proprie competenze, risorse umane e strumentali necessarie;	
	E) a mettere a disposizione dell'Autorità di Bacino la documentazione, le	
	informazioni e i dati in proprio possesso necessari e utili per il corretto svolgimento	
	delle attività sopra richiamate;	
	F) a far fronte agli oneri economici di cui al successivo art. 5.	
	<b>Art. 3</b>	
	<b>DURATA DELL'ACCORDO</b>	
	Lo schema di Accordo avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data della firma.	
	Il presente Atto potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra gli Enti	
	sottoscrittori.	
	<b>Art. 4</b>	
	<b>DIRITTI</b>	
	I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà di entrambe le parti	
	contraenti.	
	<b>Art. 5</b>	
	<b>ONERI ECONOMICI</b>	
	Per la realizzazione di quanto previsto all'art. 2 lettere A), B) e C) la Regione	
	contribuisce alle spese per l'importo di € 56.302,00 che erogato all'Autorità di	
	Bacino in due soluzioni.	
	Il versamento della prima tranche pari a € 50.000,00 avverrà entro 60 giorni dalla	
	stipula del presente accordo.	



Il saldo verrà versato al termine delle attività entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.

**Art. 6****REFERENTI**

Referenti delle parti per l'esecuzione dell'accordo sono:

il Direttore della Direzione Difesa del Suolo dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio per la Regione del Veneto e il \_\_\_\_\_ per l'Autorità di Bacino; eventuali variazioni/sostituzioni dei nominativi dei Responsabili saranno comunicate alle parti senza necessità di modificare il presente Accordo.

**Art. 7****TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La Regione e l'Autorità di Bacino si impegnano a mantenere il segreto sulle informazioni, notizie e dati, anche personali, inerenti l'attività svolta e ad operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, giusto D.Lgs. 101/2018.

**Art. 8****CONTROVERSIE**

Le PARTI accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dell'attuazione del presente schema di Accordo.

Ove non si giunga ad una definizione amichevole, le parti ricorreranno all'Autorità Giudiziaria competente.

**Art. 9****REGISTRAZIONE**

La presente collaborazione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (art. 4 Tariffa Parte II).



Nel caso di registrazione, il relativo importo sarà a carico della parte che invocherà la registrazione (art. 57 DPR 131/86).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge 241/1990.

**AUTORITA' DI BACINO**

**REGIONE DEL VENETO**

**DISTRETTUALE**

**DELLE ALPI ORIENTALI**

